



FISCO LAVORO CONTABILITÀ FINANZIAMENTI IMPRESA BILANCIO

Rassegna stampa settimanale a cura di **DATAPRIME**

fonte **IPSOA Quotidiano**



in questo numero

FISCO

SPLIT PAYMENT, PROROGA IN ARRIVO

LAVORO

FRINGE BENEFIT: TORNA IL LIMITE FINO A 3.000 EURO, MA NON PER TUTTI

SOMMINISTRAZIONE A TERMINE E STAGIONALITÀ: DEROGHE E CRITERI

FINANZIAMENTI

FONDOPROFESSIONI: DAL 15 MAGGIO CONTRIBUTI PER PIANI FORMATIVI PLURIAZIENDALI

FONDO PIANI URBANI INTEGRATI: FINANZIAMENTI ANCHE ALLE IMPRESE



sommario

SPLIT PAYMENT, PROROGA IN ARRIVO

È in arrivo il via libera dell'UE al rinnovo dell'autorizzazione ad applicare lo split payment (scissione dei pagamenti) dell'IVA, in scadenza il 30 giugno 2023. Lo ha reso noto il Ministero dell'Economia e delle finanze con un comunicato stampa del 9 maggio 2023. Con l'autorizzazione lo split payment continuerà ad applicarsi senza soluzione di continuità e, almeno nella prima fase, nei confronti dei medesimi soggetti oggi interessati dalla misura

In vista dell'attuazione della riforma fiscale, in cui è prevista una revisione organica del sistema, il Ministero dell'Economia e delle finanze comunica che è in arrivo il via libera degli organismi UE al rinnovo dell'autorizzazione ad applicare lo split payment (scissione dei pagamenti) dell'IVA, in scadenza il 30 giugno 2023.

Il meccanismo - già autorizzato con la decisione di esecuzione n. 2017/784 del Consiglio UE e successivamente modificata con la decisione di esecuzione n. 2020/1105 del Consiglio UE - si applica alle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni nonché degli enti pubblici economici e delle fondazioni, delle società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o da enti e fondazioni e nei confronti di società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Con l'autorizzazione lo split payment continuerà pertanto ad applicarsi senza soluzione di continuità e, almeno nella prima fase, nei confronti dei medesimi soggetti oggi interessati dalla misura.

FRINGE BENEFIT: TORNA IL LIMITE FINO A 3.000 EURO, MA NON PER TUTTI

Simone Baghin - Consulente del lavoro

Innalzamento a 3.000 euro del limite di esenzione di beni e servizi anche per il 2023, ma solo per i lavoratori dipendenti con figli a carico. Lo prevede il decreto Lavoro, che subordina l'accesso al bonus potenziato al fatto che il lavoratore dichiara al proprio datore di lavoro il diritto, indicando il codice fiscale dei figli a carico. Anche quest'anno nel nuovo limite sono ricomprese le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Come devono essere erogati i fringe benefit? Qual è la compatibilità con il buono benzina 2023?

Il decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023), tra le tante novità previste, ripropone in maniera stringente rispetto al 2022 l'aumento della soglia dei fringe benefit esenti a 3.000 euro, ma questa volta soltanto per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

Si tratta di una misura a tempo, prevista per il solo anno 2023, e

che trova applicazione ai lavoratori dipendenti con figli a carico; per i lavoratori privi di figli a carico, resta confermata la "canonica" soglia prevista dall'art. 51 comma 3 del TUIR ovvero di 258,23 annui. Nel limite dei 3.000 euro, per espressa previsione di legge, anche quest'anno sono ricomprese le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Il D.L. n. 48/2023 all'art. 40 (Misure fiscali per il welfare aziendale) prevede che "1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

2. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 51, comma 3, del citato testo unico delle imposte sui redditi, in relazione ai beni ceduti e ai servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1.

3. Il limite di cui al comma 1 si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli."

Dalla lettura della norma, e in attesa degli auspicati chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, emerge pertanto che:

- per il solo anno 2023 viene incrementato il plafond di esenzione fiscale e contributiva dei beni e servizi che possono essere riconosciuti dal datore di lavoro, che passa dal valore ordinario di euro 258,23 (art. 51, comma 3, TUIR) a 3.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che sono a fiscalmente a carico;

- nel maggior importo previsto possono anche essere ricomprese le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell'energia elettrica e del gas naturale;

- i datori di lavoro, per dare applicazione alla norma, dovranno dare preventiva informativa alle RSU laddove presenti;

- il lavoratore per fruire del bonus "rafforzato" dovrà dichiarare al datore di lavoro di aver diritto e dovrà indicare il codice fiscale dei figli a carico.

- per i lavoratori dipendenti che non rientrano nella particolare "categoria" prevista, resta confermato il limite di esenzione ordinario di 258,23 euro.

L'art. 40 del decreto Lavoro cita espressamente tra i beneficiari i lavoratori dipendenti con figli, compresi quelli nati fuori del

matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che sono fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 del TUIR.

Si ricorda che l'art. 12, co. 2 del TUIR prevede che si intende a carico il familiare che possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

Sarà da capire se tra i destinatari, in analogia con il 2022 e come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35/2022, possano essere ricompresi quelli già individuati in base alle regole generali stabilite dall'art. 51 comma 3 e pertanto titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell'articolo 51 del TUIR.

Si ricorda che l'eventuale innalzamento del limite a 3.000 euro, a differenza delle misure previste per il welfare aziendale può essere fatto anche ad personam, non essendo quindi previsto il requisito della generalità o categorie omogenee di lavoratori.

La norma subordina l'accesso al bonus potenziato al fatto che il lavoratore dichiara al proprio datore di lavoro il diritto, indicando il codice fiscale dei figli a carico.

Sarà interessante capire se il beneficio spetta per intero o se sarà da riproporzionare qualora i figli siano a carico al 50%: su questo sarà auspicabile quanto prima un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

A tal proposito, si ricorda che l'art. 12, comma 3, lett. c) del TUIR prevede la regola generale che la detrazione per i figli deve

- essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati;
- previo accordo tra gli stessi, la detrazione spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato;
- in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione de-gli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario;
- nel caso di affidamento congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori.

Al fine della verifica del raggiungimento del limite di esenzione di 3.000 euro sarà necessario considerare i seguenti beni e servizi:

- buoni spesa e buoni benzina;
- ricariche telefoniche;
- buoni acquisto amazon, zalando;
- regali e cestini natalizi;
- autovettura uso promiscuo;
- interessi su prestiti;
- polizza rischi extra professionali;
- fabbricati concessi in uso abitativo, senza obbligo di dimora;
- pagamento o rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Viceversa, non saranno da considerare nel limite il seguente "paniere" di beni e servizi:

- opere e servizi per finalità sociale;
- somme e servizi e prestazioni di educazione e istruzione;
- somme e servizi e prestazioni per l'assistenza a familiari anziani

e/o non autosufficienti;

- trasporto pubblico;
- assicurazione contro il rischio di non autosufficienza;
- servizio mensa/buono pasto;
- assistenza sanitaria integrative;
- contributi versati alla previdenza complementare.

Con particolare riferimento alla conferma anche per quest'anno della non concorrenza fino a 3.000 euro anche mediante il pagamento o rimborso delle utenze domestiche, si ritiene applicabile la precedente circolare n. 35/E/2022, con la quale l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito:

Tipologia di immobili	Immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari di cui all'art. 12 del TUIR, a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, ma a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese. È possibile ricomprendere anche le utenze per uso domestico anche qualora queste siano intestate: - al condominio e che vengono ripartite fra i condomini; - al proprietario dell'immobile (locatore), qualora nel contratto di locazione sia prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari;
Documentazione della spesa	Il datore di lavoro ha la possibilità di acquisire e conservare: - la documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR, nel rispetto della normativa della privacy; - una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale il lavoratore attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche e che contenga tutti i dati necessari per identificarli (numero e intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo pagato, la data e le modalità di pagamento).
Intestatario dell'utenza	La giustificazione di spesa è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore, a condizione che il documento sia intestato: - al coniuge ovvero ad altri familiari di cui all'art. 12 del TUIR; - al locatore nel caso di contratto di affitto a condizione che vi sia riaddebito analitico; - al condominio qualora vi sia una ripartizione delle spese ai condomini.

La norma prevede che il particolare regime di innalzamento a 3.000 euro trova applicazione esclusivamente all'anno di imposta 2023. L'art. 51 comma 1 sul reddito da lavoro dipendente, del TUIR, considera percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono (principio di cassa allargato). Pertanto, l'eventuale rimborso spese delle utenze domestiche dovrà necessariamente essere effettuato con le competenze erogate entro il 12 gennaio 2024.

Per quanto riguarda l'assegnazione di beni e servizi di cui all'art. 51 comma 3 (buoni benzina, buoni spesa) questi si considereranno percepiti, assumendo così rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità dell'amministratore stesso che dovrà comunque avvenire entro il 12 gennaio 2024, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

Per l'anno 2023 il legislatore con il D.L. n. 5/2023 ha previsto la possibilità da parte del datore di lavoro di riconoscere ai propri lavoratori dipendenti dei buoni benzina o titolo analoghi per un valore massimo di 200 euro per ciascun lavoratore.

In sede di conversione (

L. n. 23/2023) è stato aggiunto che l'esclusione del concorso alla formazione del reddito del lavoratore dei buoni benzina riconosciuti dai datori di lavoro nel concorso del 2023 non rileva ai fini contributivi. Pertanto, l'esenzione ha rilevanza esclusivamente fiscale mentre il valore del buono andrà considerato ai fini dell'individuazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, in deroga al principio di armonizzazione tra le due basi imponibili (art. 51, c. 3, del TUIR e L. 153/1969).

Si ritiene, ma anche qui il condizionale è d'obbligo, che troverà applicazione anche quest'anno la circ. n. 27/E/2022 con la quale l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il bonus benzina è da considerarsi aggiuntivo al valore dei 3.000 euro, con la conseguenza che il buono non va ad "intaccare" tale limite, quantomeno per la parte fiscale.

SOMMINISTRAZIONE A TERMINE E STAGIONALITÀ: DEROGHE E CRITERI

Con la nota n. 716 del 2023, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro esamina la fattispecie della somministrazione di lavoratori a tempo determinato nell'ambito delle attività stagionali. Le indicazioni fornite, prendendo le mosse dal parere precedentemente espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ricordano la rilevanza della potestà derogatoria concessa ai CCNL

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto, con la nota n. 716 del 26 aprile 2023, pubblicato sul portale istituzionale il 9 maggio 2023, a fornire alcuni chiarimenti rispetto alla possibilità per un'agenzia di somministrazione può somministrare lavoratori per attività stagionali con le specifiche deroghe previste dal Capo III del Testo unico dei contratti (D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.) ed in ossequio all'art. 52 del CCNL di settore. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina con esclusione delle disposizioni vigenti in materia di stop and go, numero complessivo di contratti a termine e diritti di precedenza.

La somministrazione di lavoratori stagionali potrà avvenire nel rispetto della restante disciplina contenuta nel Capo III del D.Lgs. n. 81/2015 ("Lavoro a tempo determinato") e, ovviamente, del Capo IV ("Somministrazione di lavoro"). Con riferimento alle c.d. deroghe numeriche, salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente

il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei contratti.

I contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria possono intervenire in deroga su tale disciplina.

FONDOPROFESSIONI: DAL 15 MAGGIO CONTRIBUTI PER PIANI FORMATIVI PLURIAZIENDALI

Gerardo Urti - Advisor M&A & Strategy

Fondoprofessioni invita a presentare piani formativi pluri-aziendali dal 15 maggio al 14 giugno 2023. I piani selezionati, presentati da un ente proponente e realizzati da un ente attuatore, saranno finanziati con contributi a fondo perduto. I piani formativi sono rivolti unicamente agli studi professionali e alle aziende iscritti a Fondoprofessioni. Gli ambiti dei piani di formazione potranno essere l'area economico-finanziaria, legale, l'area tecnica-territorio ed anche altri settori, tra cui l'innovazione tecnologica e la responsabilità sociale d'impresa/sostenibilità ESG. Per questo bando Fondoprofessioni dispone uno stanziamento di 1.700.000 euro. L'obiettivo è valorizzare il ruolo dello studio e delle aziende anticipando i fabbisogni richiesti dai clienti che si rivolgono agli stessi

L'avviso n. 4/2023 di Fondoprofessioni, Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua negli studi e nelle aziende, finanzia la realizzazione di piani formativi pluri-aziendali, progettati in seguito ad analisi dei bisogni, con l'obiettivo di aggregare la domanda formativa di più studi e aziende, su base di settore, area professionale o territorio.

Nello specifico, i piani formativi finanziati dovranno esclusivamente riguardare uno o più dei seguenti ambiti:

a) linea 1. Area economico-amministrativa:

- adempimenti e processi telematici con gli Enti e la PA (esempio: Agenzia delle Entrate, Camere di Commercio, Inps, Inail ecc.);
- gestione dei rapporti di lavoro e/o degli ammortizzatori sociali;
- nuova organizzazione dell'attività negli studi/aziende, con riferimento anche al lavoro agile;
- conoscenza dei contratti collettivi, del sistema di bilateralità e della contrattazione aziendale;
- welfare aziendale,
- controllo di gestione, budget e business plan,
- finanza agevolata,
- crisi di impresa,
- contabilità e bilanci degli enti no profit,

- metodologie di cooptation e lavoro in network,
- gestione del cliente e di relazioni complesse,
- innovazione tecnologica, organizzativa, di servizio e di processo,
- economia verde e salvaguardia ambientale,
- sviluppo dell'internazionalizzazione,
- tecniche e azioni di marketing,
- responsabilità sociale d'impresa/sostenibilità ESG;

b) linea 2. Area legale:

- adempimenti e processi telematici,
- conoscenza di strumenti informatici per adempimenti collegati agli atti,

- preparazione dei modelli collegati agli atti societari commerciali,
- procedure esecutive delegate e procedure fallimentari,
- crisi di impresa e composizione della crisi da sovraindebitamento,
- procedure di soluzione alternativa delle controversie (ADR, mediazione, conciliazione ecc.),

- nuova organizzazione dell'attività negli studi/aziende, con riferimento anche al lavoro agile,

- metodologie di cooptation e lavoro in network,
- gestione del cliente e di relazioni complesse,
- innovazione tecnologica, organizzativa, di servizio e di processo,
- economia verde e salvaguardia ambientale,
- sviluppo dell'internazionalizzazione,
- tecniche e azioni di marketing,
- responsabilità sociale d'impresa/sostenibilità ESG;

c) linea 3. Area tecnica-territorio:

- diagnosi e prove su edifici esistenti,
- disegno digitale (esempio: CAD, BIM, laser scanner e restituzioni, disegno 3d, rilievo con droni ecc.),
- progettazione e costruzione sostenibile,

- metodologie partecipative di progettazione e innovazione,
- certificazioni e materiali ecocompatibili in edilizia,
- conoscenza delle metodologie di partecipazione ad appalti pubblici e concorsi,

- nuova organizzazione dell'attività negli studi/aziende, con riferimento anche al lavoro agile,

- metodologie di cooptation e lavoro in network,
- gestione del cliente e di relazioni complesse,
- innovazione tecnologica, organizzativa, di servizio e di processo,
- economia verde e salvaguardia ambientale,
- sviluppo dell'internazionalizzazione,
- tecniche e azioni di marketing,
- responsabilità sociale d'impresa/sostenibilità ESG;

d) linea 4. Altri settori:

- innovazione tecnologica, organizzativa, di servizio e di processo,
- economia verde e salvaguardia ambientale,
- sviluppo dell'internazionalizzazione,
- tecniche e azioni di marketing,
- responsabilità sociale d'impresa/sostenibilità ESG.

I corsi accreditati dal fondo, sono consultabili sul sito www.fondoprofessionisti.it e all'interno della piattaforma informatica.

I piani formativi di Fondoprofessionisti consentono anche alle strutture di micro-piccola dimensione di accedere facilmente alle

risorse per la formazione, favorendo un processo di crescita delle risorse umane e un miglioramento qualitativo del servizio erogato, in base ai propri bisogni.

All'interno del piano formativo, anche al fine della valutazione qualitativa, dovranno essere indicati e declinati, a livello di contenuti, gli ambiti formativi sopra riportati.

Non sono ammissibili ambiti formativi differenti da quelli indicati. Le risorse finanziarie allocate sono pari a 1.700.000 euro e saranno destinate alla realizzazione di piani formativi pluriaziendali, ovvero destinati a più studi professionali e aziende aderenti, secondo la seguente ripartizione in linee:

- linea 1: area economico-amministrativa, 500.000 euro;
- linea 2: area legale, 200.000 euro;
- linea 3: area tecnica e territorio, 100.000 euro;
- linea 4: altri settori, 900.000 euro.

Per ogni linea sarà stilata una graduatoria dei piani formativi, per determinare l'accesso alle risorse disponibili, tenuto conto della valutazione qualitativa.

Nel caso ci fossero eventuali residui di risorse su una o più linee, conseguentemente alla definizione delle graduatorie, il CdA si riserva di destinare tale ammontare ad altra linea.

L'eventuale rifinanziamento e la chiusura dell'avviso saranno comunicati sul sito www.fondoprofessionisti.it. L'ente proponente è il soggetto che presenta il piano formativo pluriaziendale al Fondo per il tramite di un ente attuatore.

I piani formativi potranno essere presentati dalle seguenti tipologie di enti proponenti, pena la non ammissibilità dell'istanza:

- linee 1, 2, 3:

a) le costituende ATS/ATI tra studi/aziende di una medesima area professionale;

b) le associazioni di categoria dei liberi professionisti;

c) le fondazioni con attività ed esperienza nei settori coinvolti;

d) le associazioni firmatarie di protocollo d'intesa con il fondo.

- linea 4:

e) gli enti attuatori accreditati presso Fondoprofessionisti;

f) gli studi professionali e le associazioni/società tra professionisti per conto di aziende che ad essi si rivolgono;

g) le associazioni di categoria di settori diversi da quelli delle libere professioni, firmatarie di protocollo d'intesa con il fondo.

L'ente proponente potrà presentare al massimo n. 4 piani, con l'eccezione dei soggetti di cui alle lettere a) e f) che non potranno richiedere più di n. 1 piano formativo ciascuno.

I soggetti di cui alle lettere b), c), d) e g) potranno presentare piani formativi esclusivamente destinati agli studi e aziende provenienti dalle categorie professionali/settori e territori di propria competenza.

Con riferimento alla lettera e), l'ente attuatore del piano formativo dovrà coincidere con l'ente proponente. I piani formativi sono rivolti unicamente agli studi e alle aziende iscritti a Fondoprofessionisti, attraverso la destinazione del contributo, che aderiscono alle iniziative promosse dagli Enti proponenti.

Gli studi/aziende coinvolti sono definiti enti beneficiari e devono essere iscritti al Fondo prima dell'avvio dell'attività formativa.

Potranno partecipare come enti beneficiari gli studi/aziende provenienti dai diversi settori, rispettando la relativa linea, come di seguito:

Linea 1. Area economico amministrativa	Linea 2. Area legale	Linea 3. Area tecnica-territorio	Linea 4. Altri settori e aziende
Attività di Commercialisti	Attività Legali / di Avvocati	Attività di Ingegneria	Attività di settori differenti da quelli precedentemente indicati, incluse le Aziende
Attività Contabili	Attività Notarili	Attività di Architettura	
Attività di Revisori contabili/Revisori legali		Attività di Geometri	
Centri di elaborazione dati		Attività di Agronomi, Forestali e Agrotecnici	
Attività di Consulenza del lavoro		Attività di Periti industriali	
Servizi di Gestione e amministrazione del personale		Attività di Geologia	
Attività di Consulenza imprenditoriale			

I destinatari dei piani formativi ammissibili sono i dipendenti con contratto a tempo determinato/indeterminato o di apprendistato, provenienti dagli studi/aziende aderenti al Fondo.

Possono essere ammessi anche i dipendenti con misure di integrazione salariale/fondi di solidarietà, provenienti dagli studi/aziende aderenti, solo nel caso di piani formativi finanziati in de minimis. Per favorire l'integrazione delle competenze, è possibile coinvolgere nelle attività formative, come "uditori" dello studio/azienda in formazione, i datori di lavoro, i collaboratori coordinati e in regime di partita IVA.

I datori di lavoro che applicano il CCNL Studi professionali e aderiscono integralmente alla bilateralità possono chiedere ad Ebipro, Ente bilaterale di settore, il rimborso del 100% della retribuzione sostenuta dei dipendenti in formazione, fino a un massimo di 40 ore annue a dipendente, nel caso di partecipazione ai piani formativi finanziati tramite Fondoprofessioni. L'ente attuatore è una struttura accreditata presso il Fondo, alla quale spettano, per conto dell'ente proponente, le attività di progettazione dell'intervento, trasmissione, gestione, realizzazione e rendicontazione del piano formativo.

L'ente attuatore potrà inviare al Fondo piani formativi per un

massimo di 80.000 euro.

In caso di mancato rispetto di tale obbligo, i piani formativi presentati dall'ente attuatore saranno considerati ammissibili o inammissibili secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino a concorrenza dell'importo massimo previsto, senza possibilità di riparametrazione del valore di piano.

Non saranno considerati ammissibili i piani formativi relativi a progetti monoaziendali. È possibile coinvolgere nella realizzazione del piano formativo:

- enti delegati, laddove siano previsti interventi che richiedano il ricorso ad attività specialistiche, pertanto, l'Ente attuatore dovrà prevedere l'eventuale delega di parte dell'attività a terzi nella fase di presentazione del piano formativo.

- enti partner che, operando fuori dal regime di delega, possano arricchire e rafforzare l'attività dell'Ente attuatore.

L'ente attuatore, per conto dell'ente proponente, dovrà trasmettere il piano formativo, allegando alla documentazione, attraverso la piattaforma informatica di Fondoprofessioni, dal 15/05/2023 al 14/06/2023.

La documentazione è la seguente:

- domanda di finanziamento, timbrata e sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente proponente;
- documento d'identità del rappresentante legale dell'Ente proponente;
- verbale di accordo sottoscritto, per la condivisione del piano formativo con le Parti sociali;
- statuto, organigramma, codice fiscale e partita IVA dell'Ente proponente (per le associazioni), oppure visura camerale (per le aziende), o certificato di attribuzione della partita IVA (per gli studi);
- eventuale dichiarazione di intenti per la costituzione di ATS/ATI, sottoscritta dai rappresentanti legali degli studi e delle aziende.

La struttura del Fondo verifica la correttezza/completezza della documentazione trasmessa e non saranno considerati ammissibili i piani formativi privi anche solo di uno dei documenti obbligatoriamente previsti.

Le graduatorie di ciascuna linea, delineate in seguito alla valutazione, saranno sottoposte al C.d.A. del Fondo, che delibererà gli esiti dei piani formativi entro il 26/07/2023.

A parità di punteggio di più piani e in caso di saturazione delle risorse, il Fondo si riserva di ammettere a finanziamento le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Come richiedere l'anticipo e per quale percentuale del contributo L'ente attuatore può richiedere l'erogazione dell'anticipo inviando al Fondo il modulo e la polizza fideiussoria, all'indirizzo PEC fideiussioni@pecfondoprofessioni.it.

L'erogazione dell'anticipo è pari al 90% del contributo approvato e avviene, dopo l'avvio delle attività formative, sul conto corrente indicato dall'Ente attuatore e a esso intestato.

Il Fondo procederà con l'erogazione dell'anticipo entro i 30 giorni successivi al parere positivo di conformità sulla polizza e solo dopo la data di avvio del piano formativo.

Qualora l'Ente attuatore non richieda alcun anticipo, il contributo viene erogato in un'unica soluzione a rimborso totale delle spese rendicontate, da corrispondere al termine delle attività formative.

In seguito all'approvazione del piano formativo l'ente attuatore può procedere con gli adempimenti di gestione.

L'avvio delle attività potrà avvenire previa sottoscrizione della Convenzione, atto che certifica le regole, gli obblighi e le responsabilità dell'Ente proponente e dell'Ente attuatore.

Le attività formative dovranno concludersi entro i 12 mesi dalla data di delibera di approvazione del piano formativo del C.d.A. di Fondoprofessionisti, pena la revoca del piano formativo. Al termine delle verifiche ex post, a cura di un Revisore legale assegnato da Fondoprofessionisti, l'Ente attuatore dovrà trasmettere, a mezzo PEC, la documentazione di rendicontazione al Fondo, entro i 60 giorni successivi la data di conclusione delle attività formative.

Il Fondo potrà richiedere integrazioni, in forma scritta, all'Ente attuatore entro 60 giorni successivi alla ricezione della documentazione. A seguire, l'Ente attuatore avrà 30 giorni dalla ricezione della richiesta di Fondoprofessionisti, per procedere con l'invio delle necessarie integrazioni, pena revoca del piano.

Il contributo a saldo sarà erogato entro 90 giorni successivi la data di ricezione del rendiconto o entro 60 giorni dalla ricezione delle integrazioni richieste. È prevista la compilazione di tutti i documenti e dei dati presenti all'interno della piattaforma informatica di Fondoprofessionisti, per una puntuale attività di monitoraggio rispetto ai piani/progetti formativi e sui beneficiari/partecipanti coinvolti, come disposto da Anpal.

Il Fondo effettua le seguenti verifiche tramite Revisori legali:

In itinere, per accertare l'effettiva realizzazione delle attività e il loro regolare svolgimento, attraverso visite ispettive;

Ex post, per verificare la rendicontazione del piano formativo e definire il relativo importo riconosciuto.

Se, in occasione dei controlli, siano riscontrate situazioni gravemente difformi dal progetto approvato il Fondo si riserva di revocare il finanziamento assegnato, richiedere la restituzione della parte di finanziamento eventualmente erogato e gli interessi maturati.

FONDO PIANI URBANI INTEGRATI: FINANZIAMENTI ANCHE ALLE IMPRESE

Alberto Bonifazi - Sme System Srl

Il fondo tematico Piani urbani integrati finanzia interventi di risanamento urbano e rivitalizzazione economica attraverso il rinnovamento, la valorizzazione e riconversione di aree o edifici dismessi, la promozione della mobilità sostenibile e digitale e la riqualificazione di spazi urbani. I beneficiari sono privati e imprese a partecipazione mista pubblico - privata. Il fondo può sostenere sia il fabbisogno di capitale circolante che le attività di investimento e coprire indicativamente fino al 50% delle spese ammissibili di ciascun intervento. Si va da un minimo di 15 milioni di euro ad un massimo di 30 milioni di euro per singolo proponente/beneficiario. Quali sono le modalità di attuazione?

Il fondo tematico piani urbani integrati finanzia interventi di risanamento urbano e rivitalizzazione economica.

Possono accedere alle risorse PNRR per i piani urbani integrati (Investimento 5.2 - Rigenerazione urbana e housing sociale, misura M5C2 Investimento 2.2b) anche i privati o le imprese a partecipazione mista pubblico - privata.

L'intervento Piani urbani integrati prevede una specifica dotazione finanziaria in favore di un fondo tematico costituito nell'ambito del Fondo di Fondi gestito dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI). Il Fondo tematico sarà dedicato a supportare progetti di rigenerazione urbana, come mezzo per promuovere l'inclusione sociale e combattere varie forme di vulnerabilità, negli ultimi anni ulteriormente aggravate dall'emergenza sanitaria.

Nel rispetto dell'impostazione delle autorità finanziarie europee, l'obiettivo è quello di attrarre capitali privati che possano coniugarsi con i progetti urbanistici finanziati dalle Città, generando un effetto moltiplicatore delle risorse disponibili per la rigenerazione urbana. In particolare, il fondo, con una dotazione finanziaria pari a 257 milioni (40% dedicata al Mezzogiorno), mira a combinare i finanziamenti privati con le risorse del PNRR nei progetti di risanamento urbano e di rivitalizzazione economica. Nel dettaglio, gli interventi previsti contribuiranno al rinnovamento, valorizzazione e riconversione di aree o edifici dismessi, con l'obiettivo, tra l'altro, di migliorarne l'efficienza energetica. Inoltre, sono anche previsti investimenti volti a promuovere la mobilità sostenibile e digitale, nonché la riqualificazione di spazi urbani e la loro sicurezza, con importanti ricadute per lo sviluppo del tessuto economico e imprenditoriale del Paese. L'avviso pubblico che stabilisce le modalità di attuazione è rivolto a privati o ad imprese a partecipazione mista pubblico - privata (purché la quota pubblica sia inferiore al 50%) per l'attuazione di progetti coerenti con quelli già finanziati nelle Città Metropolitane dall'investimento PNRR Piani Urbani Integrati (dalla riqualificazione del Corviale a Roma e Scampia a Napoli, alle superciclabili a Milano, passando per la Smart city di Napoli). L'obiettivo è superare le criticità manifestate in passato, soprattutto il nodo della progettazione per i bandi del PNRR. Infatti, è emerso il problema legato alla capacità di progettazione delle pubbliche amministrazioni (meridionali). La chiave per drenare risorse potrebbe essere appunto quella di utilizzare anche altre fonti di finanziamento. Le risorse del Fondo sono costituite, come finanziamenti destinati, presso gli intermediari individuati ed accreditati da BEI in funzione della loro capacità a soddisfare le esigenze finanziarie del singolo progetto e potranno assumere la forma di prestiti a medio/lungo termine, prodotti equity e/o quasi-equity (es. prestiti partecipativi) o prodotti aventi analoghe strutture o effetti, sulla base di una valutazione dei progetti contenuti nelle domande di finanziamento, e sostenere le esigenze di capitale circolante e costi di investimento delle imprese.

Infatti, a seguito della partecipazione ad un avviso pubblico di invito a manifestare interesse la BEI ha selezionato in qualità di advisor del Fondo Piani Urbani Integrati (ossia gestori del Fondo) i seguenti partner finanziari: EQUITER, partecipata, oltre che dal

gruppo Intesa Sanpaolo, anche da tre, tra le maggiori Fondazioni Bancarie, da Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT e Fondazione CRC, e BANCA FININT, in collaborazione con Finint Investments SGR e con Sinloc S.p.A. - Sistema Iniziative Locali. In particolare:

- Equiter è investitore e advisor finanziario nel settore delle infrastrutture e dell'innovazione. La Società seleziona, realizza e gestisce investimenti diretti e indiretti in capitale di rischio allo scopo di promuovere lo sviluppo socioeconomico del territorio e la crescita sostenibile nel lungo termine, con particolare predilezione per gli investimenti "greenfield";

- Il Gruppo Banca Finint opera nel mercato italiano del corporate & investment banking, della finanza strutturata, del wealth management e dell'asset management. È specializzata in attività prevalentemente legate al Debt Capital Markets (minibond e specialized lending) e alla strutturazione e gestione di operazioni di cartolarizzazione, covered bond e finanza strutturata, nella consulenza in operazioni di finanza straordinaria e nella realizzazione di operazioni di basket bond, sostenendo le imprese e l'economia reale dei territori in cui opera;

- Sinloc - Sistema Iniziative Locali - S.p.A. ha come missione il sostegno allo sviluppo locale. Si occupa di consulenza ed investimento in Italia e in Europa e promuove lo sviluppo soprattutto attraverso la realizzazione di infrastrutture, con studi di fattibilità, assistenza tecnica e investimenti in progetti di Partenariato Pubblico Privato. Affianca istituzioni locali ed imprese nella configurazione dei progetti e nella ricerca e l'efficace utilizzo di risorse finanziarie nazionali ed europee. Nel capitale sono presenti undici Fondazioni di origine bancaria. L'ammissione dei progetti e/o investimenti al supporto del fondo è subordinata alla positiva due diligence, analisi di sostenibilità economico-finanziaria ed istruttoria creditizia da parte degli intermediari finanziari, sia in relazione al proponente che rispetto all'investimento e/o progetto per cui si richiede accesso al supporto finanziario. I termini della due diligence si concentrano sulla coerenza con le finalità del fondo tematico Piani urbani integrati (incluse valutazioni di finanza d'impatto connesse a fallimento del mercato o al profilo di rischio del proponente) ed il rispetto del DNSH, ivi incluse: la lista di esclusione di attività e beni dall'ammissibilità; il trattamento protettivo della sostenibilità (sustainability proofing) e la verifica della conformità legale con la pertinente legislazione ambientale dell'Unione Europea e nazionale di tutti i progetti e investimenti (transazioni) oggetto di supporto da parte del Fondo Tematico PUI. Cosa finanzia il fondo piani urbani integrati. Il fondo può sostenere sia il fabbisogno di capitale circolante che le attività di investimento e coprire indicativamente fino al 50% delle spese ammissibili di ciascun intervento. L'intervento del fondo può variare da un minimo di 15 milioni di euro ad un massimo di 30 milioni di euro per singolo proponente /beneficiario. La quota di fabbisogno finanziario residuo non coperto dal fondo può essere coperta da (cofinanziamento):

- equity del beneficiario;
- finanziamento bancario;
- contributi a fondo perduto o altro tipo di finanza agevolata o qualsiasi altra forma di finanziamento.



Genya Bilancio integra evoluti strumenti di business intelligence e di collaboration alle classiche funzionalità legate agli adempimenti

Genya

Valore | Semplicità | Innovazione

BILANCIO



ARCA

EVOLUTION

Semplice e modulare,
scegli la soluzione ERP
giusta per la tua azienda

dataprime NEWS



*con **Te** nel lavoro di tutti i giorni*

🌐 www.dataprime.it
✉ info@dataprime.it

📍 Rende (CS)
Via Panagulis, 32/36
Tel 0984 462018

📍 Catanzaro
Viale Magna Grecia, 298
Tel 0961 024370

📍 Reggio Calabria
Via Labocchetta, 7
Tel 0965 890809



IPSOA **QUOTIDIANO**

